

S T A T U T O
della

"FONDAZIONE TRENTINA PER IL VOLONTARIATO SOCIALE"

TITOLO I

COSTITUZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI

ART. 1

La "**FONDAZIONE TRENTINA PER IL VOLONTARIATO SOCIALE**" trae origine dalla Società di Mutuo Soccorso di Trento (fondata nel 1852) che, esauriti i propri scopi statutari, ha deciso di sciogliersi e conferire il proprio patrimonio ad un Ente in grado di promuovere nella società trentina gli originari intenti solidaristici.

Essa nasce inoltre sotto il patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto (nel seguito indicata come Ente patrocinatore), come garanzia volta a mantenere nel tempo avvenire il perseguimento degli scopi fondazionali.

ART. 2

La Fondazione ha per scopi primari:

- a) favorire la diffusione di una cultura del volontariato alla persona, con riferimento non solo alla dimensione assistenziale, ma anche a quella progettuale in relazione alle politiche sociali;
- b) studiare le tematiche sociali, culturali ed economiche connesse ed assumere iniziative propositive;
- c) promuovere le attività di volontariato sociale rivolto alla persona, con particolare riguardo agli anziani, ai malati, ai minori in stato di abbandono ed ai soggetti socialmente deboli in genere, in concorso con organizzazioni volontarie aventi una sede ed operanti nell'ambito della provincia di Trento.

A tali scopi, la Fondazione fornisce assistenza ed appoggio alle organizzazioni di volontariato, mettendo a disposizione una sede comune d'incontro, servizi di carattere generale e attuando o sostenendo specifici programmi di attività.

Qualora la Fondazione assuma il ruolo di centro di servizio ai sensi della L. 266/91, essa presterà i servizi previsti per tale funzione a tutti i soggetti indicati dalla legge suddetta e dalle leggi provinciali in materia.

Ai fini del presente statuto, il termine "organizzazione di volontariato" fa riferimento alla definizione contenuta nell'art. 3 della L. 266/91.

La Fondazione può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune nei limiti di legge o di statuto per il conseguimento dei propri scopi statutari.

La Fondazione non può contrarre debiti né ricevere garanzie né prestarne per un importo complessivo superiore al 20% del proprio patrimonio.

ART. 3

La Fondazione ha sede in Trento, in via Dordi n. 8, ed ha durata illimitata.

E' facoltà del Consiglio di Amministrazione stabilire una o più sedi amministrative.

TITOLO II PATRIMONIO

ART. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dal lascito della Società di Mutuo Soccorso di Trento ed è rappresentato:

- a) dal fondo di riserva;
- b) dai beni immobili e mobili che dovessero pervenire alla Fondazione a qualsiasi titolo.

Il patrimonio di norma si incrementa per effetto di:

- accantonamenti a riserva a qualunque specie;
- liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio;
- avanzi di gestione destinati ad accrescimento del patrimonio.

Dalle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio sarà dedotto ed aggiunto alla riserva quanto necessario, secondo prudenti valutazioni, a mantenere il valore reale del patrimonio medesimo.

Il fondo di riserva può essere investito in modo da ottenere un'adeguata redditività e secondo criteri prudenziali di diversificazione del rischio in modo da garantirne la continuazione nel tempo.

I proventi disponibili al netto di quanto stabilito ai commi precedenti saranno utilizzati, con le modalità fissate dal Consiglio di Amministrazione, per il perseguimento delle finalità previste dall'art. 2.

ART. 5

Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione utilizza:

- a) proventi e rendite derivanti dalla gestione del patrimonio detratte le spese di funzionamento e gli accantonamenti destinati alla riserva di cui all'art. 4;
- b) eventuali liberalità non destinate a patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione approva un apposito regolamento che disciplina la selezione e l'attuazione dei programmi e dei progetti attivati o sostenuti dalla Fondazione.

TITOLO III ORGANI

ART. 6

Sono organi della Fondazione:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Collegio dei Revisori;

d) il Segretario Generale.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da numero sette Consiglieri.

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati dall'Ente patrocinatori; tra questi:

- ° - cinque su designazione delle organizzazioni di volontariato, con le modalità previste al successivo art. 9;
- ° - uno su designazione dell'Amministrazione comunale di Trento, scelto tra i residenti nella Circoscrizione di Piedadicastello.

La ritardata o mancata designazione da parte del Comune di Trento del membro di cui al comma precedente non ostacola la regolare costituzione del Consiglio di Amministrazione.

La nomina degli Organi della Fondazione non comporta rappresentanza dei soggetti dai quali proviene la nomina stessa.

ART. 8

Non possono fare parte del Consiglio di Amministrazione i dipendenti in servizio della Fondazione, il coniuge ed i parenti fino al 2° grado degli altri amministratori o dei dipendenti della Fondazione.

Coloro che all'atto della nomina, o successivamente, vengono a trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità previste dalla legge o dallo statuto, sono dichiarati decaduti d'ufficio dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente prende l'iniziativa per la loro sostituzione invitando l'Ente patrocinatori a provvedervi.

ART. 9

Per consentire la designazione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione da parte delle organizzazioni di volontariato viene indetta apposita assemblea.

Le organizzazioni interessate a prendere parte all'assemblea devono, entro 15 giorni dalla data stabilita per la stessa, comunicare alla Fondazione la loro partecipazione.

A pena di nullità la comunicazione dovrà essere accompagnata da attestazione a firma del Legale Rappresentante attestante che l'organizzazione:

- ° ha una sede ed opera nella Provincia di Trento da almeno 3 anni;
- ° è organizzazione di volontariato di servizio alla persona in senso stretto, con esclusione attività di autotutela e di quelle che, pur avendo finalità sociali e di promozione umana, non ha obiettivi riconducibili direttamente all'oggetto specifico di cui all'art. 2, punto c) del presente statuto;
- ° fornisce servizi alle persone gestite in forma esclusiva o prevalente per mezzo di attività di volontariato. Per at-

tività di volontariato si intendono quelle definite ai sensi dell'art. 23 della L. 266/91.

La Fondazione si riserva di verificare le attestazioni secondo modalità da adottarsi dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento.

L'assemblea è presieduta dal Presidente della Fondazione.

La votazione, ove non sia fatta per acclamazione, avviene a scrutinio segreto con l'indicazione di un solo nominativo per scheda. Non sono ammesse deleghe.

Qualora all'assemblea partecipino meno di 15 organizzazioni, il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da designare dall'assemblea viene ridotto in misura proporzionale nel rapporto di una designazione ogni tre organizzazioni presenti con arrotondamento per eccesso. In tal caso i membri non designati vengono nominati dall'Ente patrocinatore Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto.

ART. 10

Il Presidente, il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio ambito. Per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio in carica.

ART. 11

Il Presidente, il Vice Presidente e gli altri membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni e non possono essere confermati consecutivamente più di due volte.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente e Consigliere di Amministrazione sono gratuite.

ART. 12

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

ART. 13

Il Consiglio si riunisce, di regola, ogni tre mesi ed ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta per iscritto almeno 1/3 (un terzo) dei membri, o il Collegio dei Revisori.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, debbono essere spediti, di norma a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli membri del Consiglio e del Collegio dei Revisori; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica. Tuttavia il Consiglio può stabilire modalità di convocazione diverse.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Tuttavia quelle relative alla modifica dello statuto, alla fusione o scioglimento dell'Ente, devono essere assunte con il voto favorevole di tre quarti dei membri del Consiglio in carica.

In caso di parità prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente; in caso di assenza o impedimento del Vice Presidente dal Consigliere anziano.

Si intende Consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente del Consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

I verbali delle riunioni sono redatti da un Segretario nominato dal Consiglio. I verbali firmati dal Presidente e dal Segretario del Consiglio sono trascritti su apposito libro vidimato ai sensi di legge.

Quando il Consiglio decide di adunarsi in seduta segreta, fungerà da segretario il Consigliere che verrà designato da chi presiede l'adunanza.

Le votazioni su questioni riguardanti Consiglieri, Revisori e personale direttivo sono fatte a scrutinio segreto. Qualora sia richiesto dalla metà dei membri del Consiglio presenti, lo scrutinio segreto deve essere utilizzato per le deliberazioni su qualsiasi altra materia. Nel caso di votazione a scrutinio segreto, la proposta che avrà ottenuto il voto favorevole di metà dei presenti si intenderà respinta.

ART. 14

Il membro del Consiglio di amministrazione che non intervenga a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Il membro del Consiglio dichiarato decaduto non può essere nominato nel triennio successivo.

ART. 15

Il Presidente svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione, vigila sull'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e sull'andamento generale dell'Ente.

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione, di fronte ai terzi ed in giudizio e la firma sociale; la rappresentanza legale e la firma sociale spettano, in caso di sua assenza od impedimento, al Vice Presidente; in caso di assenza, o impedimento anche del Vice Presidente, al Consigliere definito più anziano secondo i criteri di cui all'art. 13.

ART. 16

Presso la Fondazione funziona un Collegio di tre Revisori dei conti con le attribuzioni stabilite dalle norme contenute nel codice civile in quanto applicabili.

Di essi, uno è nominato dalla Provincia Autonoma di Trento, uno dal Comune di Trento ed uno dal Comune di Rovereto.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel registro dei Revisori contabili istituito con D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88.

I Revisori restano in carica tre anni e sono confermabili.

I Revisori scaduti rimangono nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.

Essi intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio dei Revisori deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il membro del Collegio che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del Collegio o del Consiglio di Amministrazione, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del Presidente della Fondazione.

Il Sindaco dichiarato decaduto non può essere nominato o rieletto nel periodo successivo.

Il Collegio, all'atto dell'insediamento, eleggerà il proprio Presidente.

ART. 17

Il Segretario Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, esercita le proprie attribuzioni nell'ambito di quanto stabilito nello statuto e dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare il Segretario relaziona il Consiglio di Amministrazione sulle proposte di deliberazione da adottarsi dal Consiglio medesimo, disponendo per l'esecuzione delle deliberazioni stesse.

Il Segretario Generale può essere dipendente della Fondazione, ovvero avere con la stessa un rapporto professionale.

ART. 18

Il Consiglio di Amministrazione può deliberare l'istituzione di una Consulta, costituita da rappresentanti delle organizzazioni di volontariato che, pur avendo finalità analoghe a quelle della Fondazione, non rientrano nei requisiti previsti dall'art. 9 del presente Statuto. Compito della Consulta è fornire suggerimenti, stimoli e proposte per l'attività della Fondazione e per l'eventuale condivisione di obiettivi comuni.

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina i membri della Consulta, in numero variabile da un minimo di 10 ad un massimo di 25, scegliendoli tra gli esponenti delle organizzazioni di cui al comma precedente.

La Consulta è presieduta dal Presidente della Fondazione ed alle sue riunioni possono assistere i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori.

Il funzionamento della Consulta è disciplinato da un rego-

lamento deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

BILANCIO

ART. 19

L'esercizio ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dal termine del 31 dicembre, sentita la relazione del Collegio dei Revisori sul rendiconto predisposto dal Segretario Generale, il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio dell'esercizio.

Entro il mese di settembre di ogni anno il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo relativo all'esercizio successivo.

I bilanci annuali, preventivo e consuntivo debbono essere redatti in modo da fornire una chiara rappresentazione del patrimonio e della situazione economico-finanziaria della Fondazione.

La relazione che accompagna il bilancio deve illustrare la politica degli accantonamenti e degli investimenti, con particolare riguardo al mantenimento della sostanziale integrità economica del patrimonio.

TITOLO V

LIQUIDAZIONE

ART. 20

La Fondazione si estingue:

- a) quando lo scopo è raggiunto ovvero l'Ente si trova nell'impossibilità di perseguirlo;
- b) quando si sono verificate perdite del patrimonio di eccezionale gravità;
- c) quando risultino gravi e ripetute violazioni della legge o dello statuto;
- d) per le altre cause eventualmente previste dalla legge.

La procedura di liquidazione è regolata dalle norme del libro I, titolo II, capo II del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

ART. 21

In caso di liquidazione della Fondazione, l'eventuale residuo netto del patrimonio sarà devoluto nell'ambito di attività ed opere con finalità connesse a quelle proprie della Fondazione, esistenti nella Provincia di Trento.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 22

La Fondazione assume tutte le obbligazioni che la Società di Mutuo Soccorso di Trento aveva, all'atto del suo scioglimento, nei confronti dei propri soci con i quali la Società medesima aveva sottoscritto contratti di vendita di appartamenti in ammortamento, nonché nei confronti di eventuali creditori della Società, incluso l'Erario.

La Fondazione assicura inoltre il mantenimento ed il deco-

ro delle Tombe sociali della disciolta Società di Mutuo Soccorso di Trento, nonché dell'archivio storico della medesima, istituendo un apposito fondo di bilancio.

Trento, 25 novembre 2014

F.to: Geremia Gios

F.to: Paolo Piccoli (L.S.)